REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/72 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1600/72, recante modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1373/70, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1),

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare gli articoli 30 e 153,

considerando che, in virtù dell'atto d'adesione, i prelievi o le restituzioni possono differire dal livello comunitario negli scambi che interessano i nuovi Stati membri, a causa in particolare dell'applicazione degli importi di compensazione ; che riprendendo i titoli comunitari i tassi dei prelievi e, in certi casi, delle restituzioni valevoli per la Comunità nella sua composizione originaria, sembra opportuno richiamare l'attenzione degli interessati su tale punto ;

considerando che le espressioni « titoli d'importazione o di prefissazione » e « titoli di esportazione o di prefissazione », che figurano in lingua inglese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1600/72 della Commissione del 20 luglio 1972, recante modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1373/70, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico (3), non sono identiche a quelle che figurano nella traduzione autenticata in lingua inglese del regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970 (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/72 ; che è necessario avere la stessa versione inglese nei due regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo della nota (4) che figura nei titoli d'importazione o di prefissazione così come nelle domande ed estratti di tali certificati e il testo della nota (5) che figura nei titoli d'esportazione o di prefissazione così come nelle domande ed estratti di tali certificati, sono sostituiti con il seguente testo :

« Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 (Articolo 1, paragrafo 2 ; articolo 2, paragrafo 2 ; articolo 4) o di quelle dell'atto d'adesione ».

Articolo 2

Il termine « PRE-FIXATION », che figura nei titoli in lingua inglese dei 10 esemplari delle domande di titoli, dei titoli e degli estratti dei titoli allegati al regolamento (CEE) n. 1600/72, è sostituito con le parole « ADVANCE FIXING ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del regolamento (CEE) n. 1600/72.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 172 del 30. 7. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.